



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9 /2017

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Avvocato: Miranda Catello

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto di rigetto

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

A mezzo di posta elettronica certificata (pec) l'Avvocato D'Onofio Pasquale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, il decreto di rigetto n. 25279/2016 del Tribunale di Napoli del 16/12/2016 e acquisito agli atti della predetta Struttura con prot. n. 842919 del 29/12/2016

Il Tribunale di Napoli nel rigettare il reclamo proposto dalla Regione Campania avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 09/09/2016, del Giudice di prime cure, ha dichiarato la illegittimità dei decreti n. 71, 72 e 73 rispettivamente del 06/05/2016, del 18 e del 19/05/2016 a firma del Dirigente del Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, con cui è stato disposto il trasferimento della ricorrente Sig.ra Lerro Antonietta, con decorrenza 03/06/2016, dal Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle politiche Culturali e delle politiche Sociali, al Dipartimento Sanità -Tutela del lavoro.

Il Tribunale di Napoli, ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi €2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, Avv.to **Miranda Catello**.

La Direzione Generale per le Risorse Umane, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16/11/2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente il Decreto in oggetto indicato, con nota prot. n.113973 del 17/02/2017, ha trasmesso relazione concernente il giudizio in argomento.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- decreto di rigetto Tribunale di Napoli n. 25279/2016 del 16/12/2016

Firma



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

TOTALE DEBITO

€ 2.918,24

Competenze per spese di giudizio Avv. **Miranda Catello**

€ 2.918,24

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Decreto di rigetto Tribunale di Napoli n. 25279/2016 del 16/12/2016
- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota prot. n.113973 della Direzione Generale per le Risorse Umane

Napoli, 17/02/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro

il Collegio così composto:

- | | |
|--|--------------|
| 1) <u>Dott.ssa MARIA VITTORIA CIARAMELLA</u> | Presidente |
| 2) <u>Dott.ssa MARIA ROSARIA PALUMBO</u> | Giudice |
| 3) <u>Dott.ssa MANUELA MONTUORI</u> | Giudice est. |

riunito in camera di consiglio;

letti gli atti relativi al procedimento n°20253/2016 avente ad oggetto reclamo avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal giudice unico del lavoro del Tribunale di Napoli in data 9.9.2016 ed intercorrente fra:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R.,
rappresentata e difesa dall'avv.to P. D'Onofrio dell'Avvocatura Regionale;
reclamante

CONTRO

ANTONIETTA LERRO ,rappresentata e difesa dall'avv.to C. Miranda
Reclamata

esaminati gli atti osserva quanto segue:

E' indispensabile precisare che oggetto del presente reclamo è l' ordinanza ex art 700 cpc del 9.9.2016 con la quale il giudice di prime cure ha accolto il ricorso e dichiarato l'illegittimità dei decreti n. 72 e 73 del 18 e del 19.5.2016 con cui è stato disposto il trasferimento della ricorrente, con decorrenza 3 giugno 2016, dal Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro e delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alla Direzione Sanità - Dipartimento di tutela della Salute. La Regione Campania in sede di reclamo censura l'ordinanza del giudice di prime cure sia sotto il profilo del Fumus boni iuris che del periculum in mora. Quanto al primo aspetto evidenzia che

con il decreto n. 72 del 18.5.2016 l'Amministrazione ha dovuto procedere all'esclusione di alcuni dipendenti dalla procedura di mobilità in quanto, alla data del decreto n. 71/2016 – ovvero il 6 maggio 2016 – gli stessi erano titolari di posizioni giuridiche tali da avere il diritto ad essere esclusi dalla mobilità (es. beneficiari permessi ex L. 104/92). Precisava che tali posizioni, comportanti il diritto a non essere trasferiti, erano consolidate già prima dell'adozione del decreto n. 71/16, ma non conosciute dalla Direzione delle Risorse Umane, a causa di asimmetrie informative, dovute alla complessa organizzazione amministrativa. Nella fattispecie in esame né la U.O.D. della D.G. per le Risorse Umane, né l'Ufficio di appartenenza della dipendente risultavano informati sulla circostanza che la stessa rivestisse la qualità di Dirigente Sindacale, tanto in ragione del fatto che l'Organizzazione Sindacale di riferimento non aveva ritenuto di comunicare la designazione della ricorrente. Sul punto la Regione deduceva che la qualità di dirigente Sindacale della sig.ra Lerro Antonietta è stata comunicata solo in data 10 maggio 2016, cioè successivamente all'istruttoria del decreto 71/16 del 6.5.2016, data quest'ultima in cui potevano essere fatti valere le particolari situazioni per le quali i dipendenti dovevano essere esclusi dalla procedura di mobilità d'ufficio. Quanto al periculum la Regione Campania censurava l'ordinanza sia sotto il profilo della dequalificazione professionale della ricorrente ritenendo la stessa insussistente in quanto la sig.ra Lerro era stata assegnata all'assolvimento di compiti di peculiare delicatezza e complessità nell'ambito di una struttura ritenuta strategica per l'Ente, sia in ordine all'eventualità che dal provvedimento adottato possano derivare comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione. Chiedeva la revoca dell'impugnato provvedimento con vittoria delle spese e competenze della doppia fase di giudizio.

Si costituiva la sig.ra Lerro Antonietta la quale deduceva che in data 26.2.2016 le veniva conferita la carica di dirigente sindacale del CSA ,

Coordinamento Autonomo Sindacale; che con delibera di Giunta Regionale n. 161 del 3.6.2013 la Regione Campania stabiliva i criteri per la mobilità d'ufficio. Più in particolare, la Regione, stabiliva, che “ **I dipendenti dirigenti sindacali non possono essere trasferiti se non previo nulla osta rilasciato dall'organizzazione sindacale di appartenenza, fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale ai sensi dell'art. 18 c. 4 del CCNQ del 7.8.98**”. Con decreto dirigenziale n. 71 del 6.5.2016, il Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Regione Campania, nel richiamare la delibera di G.R. n. 161 del 3.6.2013 riteneva di dover procedere all'espletamento della procedura di mobilità d'ufficio anche nelle restanti strutture delle Direzioni Generali, includendo tra i dipendenti oggetto della procedura la ricorrente. Con successivo decreto n. 72 del 18.5.16 veniva modificato l'elenco dei soggetti destinatari della procedura di mobilità d'ufficio ed, in particolare, esclusi i dipendenti “ in possesso di uno dei requisiti di esclusione ai sensi della D.G.R. 161/2013”. Con decreto dirigenziale n. 73 del 19.5.2016 veniva disposta la modifica dell'elenco dei soggetti destinatari della procedura di mobilità tra cui veniva inclusa anche la ricorrente. I decreti n. 72 e 73 citati venivano notificati alla ricorrente in data 31.5.2016. Con nota protocollata in pari data la ricorrente, richiamando la DGR n. 161/13, chiedeva di essere esclusa dalla procedura di mobilità di cui ai decreti 72 e 73, in ragione della propria qualità di dirigente sindacale. Con nota prot. del 3.6.16 n. 381222 a firma del Direttore della Direzione generale per le Risorse Umane, veniva negativamente riscontrata la richiesta della ricorrente in considerazione della circostanza che la nota 49/16 del 21.5.2016 con cui il Sindacato CSA aveva comunicato la qualità di dirigente sindacale della ricorrente era successiva alla data di adozione dei decreti di mobilità d'ufficio; in considerazione di ciò aveva ritenuto di non poter escludere la ricorrente dalla suddetta procedura per ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, nonché al fine di garantire

l'equità di trattamento di tutti i dipendenti interessati alla procedura. In punto di diritto la sig. ra Lerro eccepiva, in via preliminare, la nullità della procura alle liti resa in favore del legale della Regione atteso che né nell'epigrafe del ricorso, né nella procura a margine risulta indicato il nominativo del legale rappresentante della Regione Campania. Nel merito deduceva di essere stata nominata dirigente sindacale in data 26.2.2016 e che la nomina è anteriore ai provvedimenti n. 72 e 73 del 18 e 19 maggio 2016 con cui la ricorrente è stata individuata e ricompresa tra i dipendenti soggetti alla procedura di mobilità. Asseriva che il datore di lavoro della ricorrente era stato notiziato, già in data 29.2.2016, della carica di dirigente sindacale conferita alla ricorrente. Che la ricorrente sin dalla data de 26.2.2016 era in possesso di una qualità- l'essere dirigente sindacale- tale da doverne determinare l'esclusione dalla procedura in esame. In punto di periculum in mora la ricorrente rilevava che, con il provvedimento di mobilità in oggetto, viene destinata ad altra unità operativa, afferente tutt'altre competenze e specializzazioni (Tutela della Salute- Sanità), e che il trasferimento a Napoli determina il totale stravolgimento della vita personale e familiare della ricorrente. Alla stregua delle anzidette argomentazioni chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della ordinanza adottata dal giudice di prime cure.

Ritiene il collegio che il reclamo sia infondato.

In merito all'eccezione di nullità della procura alle liti sollevata dalla reclamata va evidenziato che l'atto con il quale viene conferita ad un avvocato la procura alle liti ha natura processuale e l'inosservanza delle forme stabilite dall'art. 83 cpc non comporta nullità ove sia ugualmente raggiunto lo scopo per il quale le forme stesse sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, provenienza e tempestività della procura medesima. In particolare, l'illeggibilità della firma di chi conferisce la procura alle liti, sia essa apposta

in calce, ovvero a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, che risulti esattamente indicata con la sua denominazione sociale, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura, o dalla certificazione di autografia del difensore, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di casa o delle risultanze del registro delle imprese. Nella specie tale identificazione risulta desumibile con certezza dall'indicazione nella procura alle liti della specifica funzione rivestita dal soggetto che l' ha conferito, ovvero il Presidente della Giunta Regionale. Non essendovi incertezza in merito al soggetto che ha conferito la procura la stessa è pienamente valida e l'eccezione sollevata destituita di fondamento.

Nel merito la Regione Campania censura l'ordinanza emanata dal giudice di prime cure deducendo che i soggetti esclusi dalla procedura di mobilità di cui al decreto n. 71 del 6.5.2016 alla data di adozione del predetto decreto era già titolari di posizioni giuridiche tali da avere il diritto a essere esclusi dal trasferimento in oggetto; che tali situazioni, già consolidate prima dell'adozione del decreto 71/16 , non erano conosciute dall'Amministrazione a causa di asimmetrie informative dovute alla complessa organizzazione amministrativa. Nel caso della ricorrente, invece, il requisito di dirigente sindacale è stato comunicato in data 10 maggio 2016 cioè successivamente all'istruttoria del decreto n. 71/16 . L'assunto è palesemente infondato atteso che dalla documentazione in atti risulta che alla ricorrente è stata conferita la carica di dirigente sindacale in data 26.2.2016 (cfr nota prot. N. 22 del 26.2.2016 inviata via fax in data 29.2.2016 al UOD Rapporti OO.SS della Regione Campania, ai Dirigenti della Regione Campania e al Dirigente Sindacale CSA d.ssa Antonietta Lerro). E' evidente che alla data di adozione del decreto n. 71/2016 (del 6.5.2018) la sig. Lerro Antonietta aveva già da tempo acquisito la qualità di dirigente sindacale che costituisce uno dei



requisiti di esclusione dalla procedura di mobilità ai sensi della D.G.R. 161/2013. Inoltre, va evidenziato che all'epoca dell'adozione dei decreti n. 72 e 73 del 18 e del 19.5.2016 la Regione Campania era a conoscenza della qualifica rivestita dalla sig.ra Lerro Antonietta, atteso che in data 10.5.2016 riceveva comunicazione ufficiale da parte del sindacato CSA. Pertanto la argomentazione adottata dalla Regione Campania risulta non condivisibile e va confermato quanto argomentato sul punto dal giudice del 700 cpc, con la precisazione che la dichiarazione di illegittimità investe anche il decreto n. 71 del 6.5.2016 laddove include tra il personale destinatario della procedura di mobilità anche la ricorrente.

Sotto il profilo del periculum va, osservato che il trasferimento della sig.ra Lerro Antonietta da Caserta a Napoli sia suscettibile di determinare uno stravolgimento della vita familiare e personale della ricorrente.

Il reclamo va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Letto l'art 669 octies, rigetta il reclamo e dichiara la illegittimità dei decreti n. 71, 72 e 73 rispettivamente del 6.5.2016, del 18 e del 19.5.2016 a firma del Dirigente del Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, con cui è stato disposto il trasferimento della ricorrente, con decorrenza 3 giugno 2016, dal Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, al Dipartimento Sanità- Tutela del Lavoro.

Condanna la Regione Campania al pagamento in favore della sig.ra Lerro Antonietta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Catello Miranda dichiaratosi anticipatario.

Decreto di rigetto n. cronol. 25279/2016 del 16/12/2016
RG n. 20253/2016

Napoli, 21.11.2016

Il giudice relatore

il Presidente



Decreto di rigetto del Trib. di Napoli -Sez. Lav.-
Numero cronol. 25279/2016
Dip. sig.ra Lerro Antonietta
Avv.to Catello Miranda

Diritti e onorari			2.000,00
spese generali	15,00%	2.000,00	<u>300,00</u>
			2.300,00
CPA	4%	2.300,00	<u>92,00</u>
			2.392,00
IVA	22%	2.392,00	526,24
TOTALE FATTURA			2.918,24
RITENUTA	20%	2.300,00	460,00
NETTO A PAGARE			2.458,24



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0113973 17/02/2017 09,35

Mitt. : 5514 Direzione Generale per le Riso...

Ass. : 551404 UOD Contenziosa lavoro in coll...

Classifica : 7.1.18. Fascicolo : 4 del 2017



Al Dirigente della UOD
55.14.04

Oggetto: Decreto del Tribunale di Napoli n. 25279/2016 del Tribunale di Napoli del 16/12/2016 di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 9/9/2016

Con riferimento al decreto in oggetto indicato ed ai fini della predisposizione della delibera di riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, si rappresenta quanto segue, ripercorrendo il complessivo iter del contenzioso in parola.

Con D.D. n° 71 /2016 è stato disposto il trasferimento d'ufficio della dipendente Lerro Antonietta al fine di far fronte alle esigenze delle Direzioni Generali Ambiente e Sanità, di seguito meglio specificate.

La predetta dipendente ha proposto ricorso avverso il citato decreto, chiedendo di essere esclusa dalla procedura di mobilità d'ufficio in ragione della propria qualità di Dirigente Sindacale.

La Scrivente Direzione con nota prot. n° 559432 del 19/08/2016 ha rappresentato all'Avvocatura Regionale la necessità di costituirsi in giudizio al fine di chiedere il rigetto della domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto.

In particolare, si è rappresentato all'Avvocatura che la dipendente Lerro Antonietta, in servizio presso la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – Unità Operativa Dirigenziale “Servizio Territoriale Provinciale di Caserta” – con Decreti Dirigenziali n° 71 del 06/05/2016 n° 72 del 18/05/2016 e n° 73 del 19/05/2016, è stata individuata tra i n°87 dipendenti destinatari della procedura di mobilità d'ufficio, rispondente all'indirizzo prioritario dell'Ente, espresso anche dallo stesso Presidente della Giunta Regionale, di porre in essere le misure urgenti e improcrastinabili per sopperire al fabbisogno delle Direzioni Generali per l'Ambiente e l'Ecosistema e per la Tutela della Salute, attribuendo alle stesse le risorse umane minime necessarie all'espletamento delle relative attività istituzionali.

In particolare, come pedissequamente riportato tra le motivazioni del citato D.D. n.71/2016, la Scrivente Direzione, da ultimo con nota prot. n° 12020/UDCP/Gab/CG del 26/04/2016, è stata invitata ad “attivare le necessarie iniziative per conseguire con ogni urgenza l'integrazione delle risorse umane addette alla Direzione Generale tutela della salute il Coordinamento del SSR e alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema”, sottolineando che il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania, ha rappresentato, tra l'altro, con nota prot.2106/c

del 14/04/2016 e 2321 del 20/04/2016, la necessità di dotare la Direzione Generale per la Tutela della Salute di ulteriori unità professionali, al fine di garantire gli adempimenti di competenza di detta Direzione Generale. Nel dettaglio, il Commissario ha rappresentato, tra l'altro, "che lo scrivente dai colloqui intercorsi con il Direttore Generale per la Tutela della Salute....omissis .. ha rilevato una elevata criticità di carenza di personale nella Direzione stessa, che potrebbe comprometterne fortemente i risultati attesi dai Ministeri affiancati per l'attuazione del piano di rientri dei disavanzi delle SS.RR."

Gli uffici da cui attingere il personale da trasferire sono stati individuati all'esito dell'indagine ricognitiva sui carichi di lavoro e degli incontri tenutisi presso gli Uffici di Gabinetto. In detta sede il Responsabile della Direzione per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, dove la ricorrente presta servizio, ha più volte dichiarato la disponibilità di un contingente pari a 300/150 unità da destinare alle procedure in esame.

Al fine di verificare la sussistenza di eventuali requisiti di esclusione, previsti nei regolamenti che disciplinano l'istituto della mobilità d'ufficio, in capo ai soggetti interessati, è stato chiesto, tra l'altro, alla competente U.O.D. 55.14.05, di indicare i nominativi dei Dirigenti Sindacali.

Inoltre, per una maggiore garanzia, gli elenchi del personale individuato sono stati altresì trasmessi con email del 4 maggio c.a. all'attenzione, tra l'altro, anche del Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili al fine di segnalare eventuali discrasie rispetto ai dati in possesso della Direzione.

Orbene, né alla U.O.D. 55.14.05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali", deputata alla ricezione degli accreditamenti formali da parte delle OO.SS. dei propri Dirigenti, né all'Ufficio di appartenenza della dipendente, risultava che la stessa rivestisse la qualità di Dirigente Sindacale.

Solo in data 10.05.2016, quindi successivamente alla data di adozione del Decreto dirigenziale n° 71 del 06/05/2016, è stata trasmessa alla suddetta U.o.d.55.14.05, a mezzo fax, la nota del CSA prot. n° 22 del 26.02.2016, acquisita in data 11/05/2016 al protocollo n°324827 di questa Amministrazione, inerente la comunicazione del conferimento alla ricorrente della carica di Dirigente Sindacale.

Si è riscontrato, quindi, che, in maniera del tutto singolare, il Dirigente della Struttura di appartenenza della ricorrente è venuto a conoscenza solo in data 31/05/2016 della qualifica di Dirigente Sindacale dalla stessa rivestita, segnalando "il comportamento anomalo della dipendente" con la nota prot. n° 409147 del 15/06/2016 ed ammonendo la stessa dalla reiterazione di "azioni non conformi alla legge e ai propri doveri di dipendente".

Pur non sussistendo alcun dubbio in ordine alla circostanza che, ai sensi degli art. 18 c.4 del C.C.N.Q. del 07/08/98, "I dipendenti dirigenti sindacali non possono essere trasferiti se non previo nulla osta rilasciato dalla organizzazione sindacale di appartenenza, sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale", nel caso di specie, l'accredito formale è avvenuto solo a maggio c.a. e solo successivamente all'adozione del decreto di trasferimento e, pertanto, non si comprende come l'Ente avrebbe potuto far valere il diritto della ricorrente alla predetta tutela, non essendo in alcun modo a conoscenza della qualifica di dirigente sindacale dalla stessa rivestita; circostanza, del resto, non nota neanche

alla struttura di appartenenza della d.ssa Lerro, come emerge dalla citata nota prot. n° 409147 del 15/06/2016.

A tal proposito, la nota ARAN sulle relazioni sindacali del 27/5/2004- prot. 4260, sottolinea, tra l'altro, "l'importanza [...] dell'accreditamento formale da parte dell'Organizzazione Sindacale del proprio dirigente da cui, appunto, discende il diritto alla tutela prevista dall'Art.18 del CCNQ. La qualità di Dirigente Sindacale, infatti, deriva esclusivamente o dalla comunicazione degli eletti nella RSU o dall'accredito delle Organizzazioni Sindacali che ne hanno la titolarità e, per essere fatta valere, deve essere formalmente conosciuta dall'Amministrazione.

La richiesta dell'utilizzo delle prerogative deve essere sempre preventiva nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal CCNQ, nello specifico dai CCNL e dagli eventuali accordi locali."

Alla luce di quanto sopra rappresentato, dunque, nessun preventivo nulla osta poteva essere richiesto all'Organizzazione sindacale, né che la ricorrente poteva far valere ex post la sua qualifica di Dirigente Sindacale.

Si segnalava, altresì che "La garanzia posta dall'art. 22 l. 20 maggio 1970 n. 300 - per cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla - osta dell'associazione sindacale di appartenenza - riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale; la norma ha come destinatari gli stessi dirigenti titolari del diritto a fruire dei permessi previsti dall'art. 23 della stessa legge, trattandosi di coloro che per la qualità corrispondente al loro incarico debbono provvedere all'espletamento del loro mandato eseguendo le deliberazioni delle rispettive rappresentanze nonché trattando con i terzi o con il datore di lavoro" (Cass. Civ., 19/11/1997 n 11521; Cass. Civ., 3/09/1991, n. 9329).

Si contestavano i rilievi mossi in ordine alla presunta dequalificazione professionale della ricorrente, atteso in via preliminare che la stessa è stata destinata a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, che non sono certamente individuabili sulla scorta dell'incarico di posizione affidatole presso la D.G. per l'Istruzione, che attiene alle contingenti esigenze della struttura e che cambiano in ragione delle stesse.

L'assegnazione ad altra struttura non ha comportato la perdita del riconoscimento di una posizione referenziale e della retribuzione di posizione con alcun conseguente danno economico. Tra l'altro, la D.G di destinazione, presso la quale la dipendente non ha mai assunto servizio, ha uffici dislocati anche a Caserta, sicché nessun danno poteva derivare alla vita familiare e di relazione.

Se la dipendente avesse preso servizio presso la nuova Direzione, verosimilmente avrebbe potuto continuare a lavorare nella città di Caserta con l'attribuzione di un nuovo incarico di posizione organizzativa con pari retribuzione. Non era dato comprendere, pertanto, quale potesse essere lo stravolgimento intervenuto nella vita personale e familiare della ricorrente.

In ogni caso, a seguito della L. 114/2014, è stato modificato l'art. 30 del d.Lgs. 165/2001 - così come recepito anche dall'Amministrazione con D.G.R. 244/2015, -

prevedendo che “i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione ... omissis ... in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile”.

Nella procedura di mobilità in esame, l'Amministrazione ha stabilito che i trasferimenti fossero disposti, ove possibile, nell'ambito della stessa provincia e, in mancanza, non oltre i 50 km di distanza dalla sede cui è adibito il personale interessato, al fine di un'ulteriore salvaguardia delle esigenze anche personali e familiari dei dipendenti, pur sussistendo ragioni tecniche, organizzative e produttive, come specificato nel richiamato decreto D.D. n°71/2016, tali da non tener conto della suddetta distanza chilometrica.

L'Avvocatura, pertanto, all'esito delle valutazioni di propria competenza, ha condiviso le predette osservazioni, costituendosi in giudizio e presentando le proprie memorie difensive.

Con ordinanza n°16818/2016, tuttavia, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso della sig.ra Lerro, nulla statuendo in merito alla legittimità del primo decreto, nel quale era stato previsto il trasferimento della dipendente. L'ordinanza, infatti, ha unicamente dichiarato l'illegittimità dei decreti successivi con i quali l'Amministrazione, preso atto dei requisiti posseduti da taluni dipendenti, ne ha disposto l'esclusione, non modificando in alcun modo la posizione della ricorrente, condannando altresì l'Amministrazione al pagamento delle spese legali.

Al riguardo con nota prot. n° 605754 del 16/09/2016, la Scrivente ha chiesto all'Avvocatura di procedere alla proposizione del reclamo, rappresentando quanto segue.

Premesso che il Giudicante, come detto, non si è affatto preoccupato del decreto n. 71, i presupposti del decreto n° 72 sono stati espressi tra l'altro molto esplicitamente nel corpo dello stesso atto; l'Amministrazione ha dovuto procedere all'esclusione di alcuni dipendenti, in quanto alla data del decreto n°71/2016 - ovvero il 6 maggio 2016 – gli stessi erano titolari di posizioni giuridiche tali da avere il diritto a essere esclusi dal trasferimento di cui trattasi (es. beneficiari permessi ex L.104/92).

Tali posizioni, comportanti il diritto a non essere trasferiti, si ribadisce, erano consolidate già prima dell'adozione del decreto n°71/2016, ma non conosciute dalla Direzione delle Risorse Umane, a causa di asimmetrie informative, dovute alla complessa organizzazione amministrativa. Al riguardo, infatti, appare opportuno evidenziare che l'organizzazione interna dell'Amministrazione prevede una gestione decentrata del personale da parte delle singole strutture dirigenziali, tenute comunque ad informare i preposti uffici di detta Direzione.

L' U.O.D. 55.14.05 “Rapporti con le Organizzazioni sindacali” è deputata alla ricezione degli accreditamenti formali da parte delle OO.SS. dei propri Dirigenti.

Nella fattispecie in esame, invece, né detta U.O.D. della D.G. per le Risorse Umane, né l'Ufficio di appartenenza della dipendente risultavano informati sulla circostanza che la stessa rivestisse la qualità di Dirigente Sindacale. Tanto in ragione del fatto che l'Organizzazione Sindacali di riferimento non aveva ritenuto di comunicare la designazione.

Dunque, la fattispecie in esame invece è completamente diversa dalle altre che hanno dato luogo all'esclusione di cui al D.D. n°72/2016, in quanto il requisito di dirigente sindacale è stato comunicato in data 10 maggio 2016, cioè successivamente all'istruttoria del decreto n°71/2016, data in cui potevano essere fatte valere le particolari situazioni per le quali i dipendenti dovevano essere esclusi dalla procedura di mobilità d'ufficio.

Solo in data 10.05.2016, quindi successivamente alla data di adozione del Decreto dirigenziale n° 71 del 06/05/2016, il Sindacato CSA ha ritenuto di trasmettere alla competente suddetta U.O.D.55.14.05, a mezzo fax, la nota acquisita al protocollo n°324827 in data 11 maggio 2016, in cui si legge: *"Con la presente comunichiamo che alla dott.ssa Antonietta Lerro (med.11082) è stata conferita la carica di dirigente sindacale di questa O.S."*

La trasmissione dell'informazione, effettuata successivamente all'adozione dell'atto, appare pertanto strumentale all'esclusione dalla procedura di mobilità di cui trattasi.

I dipendenti esclusi successivamente alla data di adozione del provvedimento n°71/2016 erano, invece, già titolari di diritti acquisiti in data antecedente al decreto stesso, e solo per mero difetto di comunicazione tra gli uffici della stessa Amministrazione non era stata data conoscenza alla Direzione delle Risorse Umane.

L'inserimento della ricorrente tra i dipendenti soggetti alla procedura di mobilità è stato disposto solo ed unicamente con il decreto n.71/2016, che non risulta essere stato oggetto di censura nel dispositivo dell'ordinanza. Al contrario i decreti successivi, dei quali invece è stata dichiarata l'illegittimità, non contemplano la posizione della dipendente in oggetto.

Si vuole anche sottolineare che il tenore del decreto n°72/2016 è esclusivamente quello di prendere atto, in autotutela, dei requisiti posseduti già alla data dell'adozione del decreto dirigenziale n°71/2016 e che per errore della stessa Amministrazione non erano stati considerati.

Gli elenchi allegati avevano la finalità di carattere dichiarativo per gli esclusi e per i nuovi ingressi nella procedura di mobilità; per il restante personale il fine era solo quello di riepilogare in un unico atto il personale oggetto della procedura di mobilità.

Per mero errore materiale nella predisposizione del decreto n. 72/2016 è stato allegato un elenco sbagliato.

Pertanto, si è creata la necessità, in sede di autotutela, di provvedere con un successivo decreto di rettifica, n. 73/2016, allegando gli elenchi corretti a seguito delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n.72.

Si badi bene, il contenuto del decreto n.73/2016 non ha modificato o integrato alcuna decisione assunta con il precedente decreto n. 71/2016, poi integrato dal successivo decreto 72; ciò risulta dal contenuto dello stesso atto.

E' del tutto ovvio che in tutte le procedure e in tutti gli avvisi i requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza degli stessi. Nel nostro caso la procedura si è esaurita il giorno 6 maggio 2016, con l'adozione del decreto dirigenziale n.71/2016.

Pertanto si è ritenuto di dover assolutamente proporre gravame, spiegando all'Organo giudicante che il requisito per ottenere l'esclusione non era posseduto alla data dell'adozione del decreto n.71/2016 – in quanto a quella data il sindacato non aveva ritenuto di trasmettere all'Amministrazione la designazione a Dirigente Sindacale della dipendente - e che per questo motivo con i decreti successivi non sono state assolutamente assunte decisioni in merito al trasferimento della ricorrente.

Purtuttavia il Giudicante, con il decreto in oggetto, ha rigettato il reclamo proposto da questa Amministrazione dichiarando l'illegittimità dei citati decreti nn. 71, 72 e 73 condannando, altresì, la Regione al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra Lerro.

Il Tribunale, infatti, non ha accolto la difesa regionale inopinatamente ritenendo che *“dalla documentazione in atti risulta che alla ricorrente è stata conferita la carica di dirigesindacale in data 26/2/2016 (cfr. nota prot. 22 del 26/2/2016 inviata via fax in data 29/2/2016)”*. Di questa nota, tuttavia, non vi è traccia presso alcun ufficio della Giunta alla data indicata. Tale circostanza avrebbe, come detto, consentito di cristallizzare la posizione della dipendente escludendola dalla procedura di mobilità d'ufficio, analogamente a quanto avvenuto per altri dipendenti in possesso dei requisiti di esclusione specificamente previsti. Invero, accogliendo l'assunto della dipendente ed assegnando piena validità alla documentazione probante dalla stessa esibita, il Tribunale ha dichiarato che *“è evidente che alla data di adozione del decreto 71 la sig.ra Lerro aveva già da tempo acquisito la qualità di dirigente sindacale che costituisce uno dei requisiti di esclusione della procedura di mobilità ai sensi della D.G.R. 161/2013”*.

Dr.ssa Giovanna Paolantonio

